

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

19.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
TOZZI CONDIVI: Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario (1473) . . .	259
PRESIDENTE	259, 260, 261, 262
BENEDETTI GIANFILIPPO	260
DELL'ANDRO	260
FERIOLI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	260, 261
MUSOTTO	260, 261, 262
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore f.f.</i>	260, 261
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	262

La seduta comincia alle 10,30.

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Tozzi Condivi: Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario (1473).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 21 febbraio scorso venne stabilito di richiedere la sede legislativa. Poiché nel frattempo la V Commissione bilancio aveva espresso parere contrario, nella seduta del 29 marzo successivo venne approvato un nuovo testo proposto dal Governo, sul quale la V Commissione bilancio ha espresso, nella seduta del 10 maggio scorso, parere favorevole. Successivamente è stato concesso il trasferimento in sede legislativa.

Poiché il relatore, onorevole Gargani, è assente, prego l'onorevole Tozzi Condivi di svolgere la relazione.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1973

TOZZI CONDIVI, *Relatore f.f.* I vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie, malgrado siano laureati ed avvocati, si debbono impegnare a non esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato e pertanto non possono essere iscritti all'ordine degli avvocati, né possono beneficiare delle provvidenze della Cassa nazionale di previdenza per gli avvocati ed i procuratori. Non possono beneficiare neppure delle provvidenze concesse agli altri magistrati perché, malgrado ne espletino tutte le funzioni, non sono immessi nei relativi ruoli, in quanto la loro nomina, pur essendo in molti casi pluridecennale, si rinnova ogni sei mesi.

Si tratta dunque di un vero e proprio caso di violazione di tutte le norme sull'impiego pubblico e privato.

La proposta di legge in discussione, tenuto conto anche dei pareri espressi dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministero della giustizia, propone di sanare questa situazione, equiparando tale categoria al personale non di ruolo dello Stato.

Circa gli emendamenti interamente sostitutivi dell'articolo unico presentati dal Governo, sui quali la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, vorrei rilevare che sarebbe opportuno avvicinare la data, alla quale i vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie devono essere in servizio per beneficiare della legge, alla data di entrata in vigore della proposta di legge stessa, come hanno fatto giustamente osservare gli interessati.

In tal senso presenterò un subemendamento tendente a sostituire le parole « 15 maggio 1973 » alle parole « 1° febbraio 1971 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BENEDETTI GIANFILIPPO. Intervengo molto brevemente per dire che il gruppo comunista voterà a favore della proposta di legge.

È vero che la legge deve sempre avere il carattere della astrattezza e della generalità, e non deve essere circoscritta, pertanto, a casi singoli o individuali che le conferirebbero un profilo piuttosto angusto, ma è altrettanto vero che quando si creano situazioni di palese ingiustizia, derivanti da previsioni di legge, c'è la necessità di compiere una giusta opera di riparazione. Quest'ultimo è il caso che ricorre nella fattispecie in esame. Pertanto, nell'esprimere il voto favorevole alla proposta di legge in discussione, noi andiamo a compiere un atto di giustizia riparatrice.

DELL'ANDRO. Anche il gruppo democristiano concorda con le osservazioni dell'onorevole Gianfilippo Benedetti e annuncia il suo voto favorevole.

MUSOTTO. Mi associo, a nome del gruppo del partito socialista italiano, alle considerazioni espresse dall'onorevole Gianfilippo Benedetti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole all'approvazione del progetto di legge e, come è stato detto, ha contribuito ad accelerarne l'iter presentando un nuovo testo che ha permesso di superare le perplessità della V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

I vicepretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 del regio decreto-legge 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 1° febbraio 1971, conservano l'incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il 65° anno di età.

Il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.

Ai suddetti vicepretori è corrisposto lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale.

Ad essi sono estese le disposizioni della legge 6 dicembre 1969, n. 1077, e delle altre leggi vigenti in favore del personale non di ruolo dello Stato.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo unico con il seguente:

ART. 1.

I vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 1° febbraio 1971, conservano l'incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il 65° anno di età.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1973

Il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.

Ai suddetti vice pretori onorari è corrisposto lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale.

Ad essi sono estese le disposizioni della legge 12 febbraio 1948, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, della legge 24 maggio 1970, n. 336 e le disposizioni dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 28 luglio 1961, n. 706 e di tutte le altre leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato, con decorrenza dal 1° febbraio 1971.

L'onorevole Tozzi-Condivi ha presentato il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

Al primo comma sostituire le parole: 1° febbraio 1971, con le altre: 15 maggio 1973.

TOZZI CONDIVI, *Relatore f.f.* Il mio subemendamento è già stato illustrato.

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sono favorevole al subemendamento Tozzi Condivi, ma ritengo che, in armonia con esso, debba essere modificata anche la data della decorrenza dell'applicazione delle disposizioni vigenti per il personale non di ruolo dello Stato.

TOZZI CONDIVI, *Relatore f.f.* Io ritengo che sarebbe opportuno eliminare, all'ultimo comma, le parole « con decorrenza dal 1° febbraio 1971 »: così, se si vorrà una decorrenza stabilita per legge, varrà quella fissata dalla legge precedente; se da questa legge dovrà emergere una decorrenza, sarà quella del 15 maggio 1973.

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* No; mi sembra preferibile far riferimento, sia nel primo sia nel quarto comma dell'articolo 1, alla data del 15 maggio 1973.

MUSOTTO. Ma in questo modo si configurano problemi di bilancio...

PRESIDENTE. No perché, anzi, la spesa diminuisce. Del resto, sostanzialmente la V Commissione bilancio ha accertato che non si pone, nel caso di specie, un problema di

copertura, per il fatto che le spese previste rientrano nell'ambito di quelle di cui il Governo può già disporre per casi del genere. Cioè rientrano tra quelle già coperte dal capitolo relativo al trattamento economico del personale della magistratura. Vorrei ora chiedere al relatore quale sia il suo parere sul subemendamento del Governo, che è del seguente tenore:

Al quarto comma sostituire le parole: 1° febbraio 1971 con le seguenti: 15 maggio 1973.

TOZZI CONDIVI, *Relatore f.f.* Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore Tozzi Condivi, accettato dal Governo, all'emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del Governo, per il quale il relatore si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, che, a seguito dei subemendamenti testé approvati, risulta così modificato:

ART. 1.

I vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 15 maggio 1973, conservano l'incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il 65° anno di età.

Il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.

Ai suddetti vice pretori onorari è corrisposto lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale.

Ad essi sono estese le disposizioni della legge 12 febbraio 1948, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e le disposizioni dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 28 luglio 1961, n. 706 e di tutte le altre leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato, con decorrenza dal 15 maggio 1973.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1973

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2.

Alla spesa si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1090 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1973.

TOZZI CONDIVI, *Relatore f.f.* Esprimo ovviamente parere favorevole, conformemente, del resto, alle conclusioni della V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Tozzi Condivi: « Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario » (1473).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hano preso parte alla votazione:

Accreman, Assante, Benedetti Gianfilippo, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cittadini, Coccia, Dell'Andro, Felisetti, Fortuna, Gargani, La Loggia, Lenoci, Lospinoso Severini, Macaluso Antonino, Martini Maria Eletta, Mazzola, Musotto, Padula, Patriarca, Perantuono, Reale Oronzo, Riela, Sabbatini, Spagnoli, Stefanelli e Vagli Rosalia.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO